

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PRIMA**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero (omissis)/2014 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

**TRA**

**SOCIETA' MUTUATARIA e FIDEIUSSORE**

- opposenti -

**E**

**BANCA**

- opposta -

**OGGETTO: mutuo**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso della Banca, è stato ingiunto, tra gli altri, agli opposenti società mutuataria e fideiussore, il pagamento della somma capitale di Euro 35.783,52, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al finanziamento chirografario stipulato dalla società opponente con la banca opposta in data 27 giugno 2008.

La sussistenza del contratto di finanziamento, così come dei rapporti di fideiussione, è pacifica.

II. Con l'unico motivo di opposizione, la società mutuataria, senza contestare alcunché in ordine al finanziamento, ha allegato la violazione della normativa in tema di usura da parte della banca opposta con riguardo al diverso rapporto di conto corrente intrattenuto dalla ricorrente con il predetto istituto di credito, opponendo in compensazione il controcredito relativo alle somme indebitamente percepite dalla banca nell'ambito di tale rapporto.

A tale pretesa si è opposto la Banca.

III. Come si diceva, il credito azionato dalla banca in via monitoria non risulta essere stato fatto oggetto di alcuna allegazione specifica da parte degli opposenti, né con riferimento alla sua sussistenza, né con riguardo al suo ammontare, né, infine, con riferimento alla sussistenza del rapporto di fideiussione prestato dall'opponente (omissis).

Risultando il credito pacifico, nessun approfondimento istruttorio risulta necessario con riferimento ad esso, tanto più che gli elementi costitutivi della domanda svolta dalla banca risultano in ogni caso provati dai

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 2 gennaio 2016, n. 31*

documenti prodotti nella fase monitoria e nel corso della fase di opposizione (contratto di finanziamento; estratto conto certificato; contratti di fideiussione; estratto di conto corrente relativo all'accredito della somma mutuata).

IV. Quanto alla legittimazione del fideiussore, le eccezioni preliminari della Banca opposta devono essere disattese, osservandosi in proposito che costui risulta aver sottoscritto non solo una fideiussione specifica relativa al finanziamento per cui è causa (cfr.: scrittura del 26.06.2008, prodotta sub doc. 4 in fase monitoria), bensì anche una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di Euro 130.000,00 (cfr.: scrittura del 06.03.2007, prodotta anch'essa sub doc. 4 in fase monitoria).

V. Quanto all'unico motivo di opposizione, esso deve essere disatteso, visto che le allegazioni svolte sul punto dagli opposenti non risultano supportate dalla documentazione prodotta in atti.

Si rileva, invero, che l'unico documento prodotto in proposito dagli opposenti è costituito da una relazione contabile di parte che si assume redatta sulla scorta degli estratti conto bancari acquisiti dalla opponente.

Detta relazione non contiene alcuna indicazione specifica in ordine alla formula utilizzata per calcolare i tassi periodici indicati a pag. 5 della stessa, essendosi il consulente di parte limitato ad affermare di aver tenuto conto della commissione di massimo scoperto nonché delle ulteriori commissioni e degli ulteriori oneri addebitati in relazione alla gestione dell'affidamento collegato al conto (conto anticipi Riba/Fatture).

Analogamente, il consulente di parte ha affermato di aver escluso dai calcoli le competenze trimestrali addebitate dalla Banca, ritenendole non dovute, con conseguente nuova determinazione dei numeri debitori e creditori, senza tuttavia fornire alcuna evidenza specifica circa l'incidenza di tale riclassificazione ai fini delle conclusioni rassegnate.

A sua volta, l'atto di citazione non contiene alcuna deduzione aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla relazione prodotta.

A fronte di tali mancanze, la relazione di parte non può che essere ritenuta del tutto priva di valore probatorio.

In aggiunta, deve osservarsi che la relazione in questione, prodotta con deposito cartaceo in sede di costituzione in giudizio nella fase di opposizione, non contiene alcun documento allegato, e segnatamente non riporta come allegati gli estratti conto visionati ai fini delle valutazioni tecniche in esame.

Gli estratti conto in questione non risultano depositati neppure in seguito.

Da tali lacune deriva l'impossibilità di ammettere la C.T.U. richiesta dagli opposenti.

Si richiama a tale proposito il seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: *"La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (cfr.: Cass., Sez. 6 - L, ordinanza n. 3130 dell'08.02.2011).

Considerato che l'opposizione verte su un rapporto contrattuale completamente diverso da quello fatto valere dalla Banca nella fase monitoria, l'onere probatorio relativo al credito opposto in compensazione o richiesto in pagamento ricade interamente sugli opposenti.

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, 2 gennaio 2016, n. 31*

VI. L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria.

VII. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente e dal fideiussore nei confronti della Banca, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente ed il fideiussore, in solido tra loro, a rifondere alla Banca le spese processuali della fase di opposizione, che liquida in complessivi Euro 6.050,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, il 2 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*